



COMUNE DI PIARIO

Via Mons. Speranza n. 25

C.A.P. 24020

Provincia di BERGAMO

Tel. 034621422 - Fax 034623854

Codice fiscale N. 0064 0710 166

DELIBERAZIONE N. 7

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, addì nove del mese di giugno alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a sedute i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

VISINI PIETRO	P	SIMONELLI MONICA	P
SANGALLI GIULIANO	P	BENZONI MARGHERITA	P
BASTIONI RENATO	P	DONATI ADRIANO	P
COLOMBO IVAN	P	DEL MORO PIERANGELO	A
VERZEROLI MASSIMO	P		

Totale presenti 8

*Partecipa Il Segretario Comunale **dott.ssa SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. VISINI PIETRO**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.*

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, per quanto di propria competenza, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTANI LUISA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile, per quanto di propria competenza, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to BOTTANI LUISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Pietro Visini illustra l'argomento in oggetto.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."*

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in merito sia alla regolamentazione che alla determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 14 del 15.05.2012 con la quale si proponevano al Consiglio comunale le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei casi previsti dalla normativa;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

VISTI i pareri sopra riportati espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE: *incremento dello 0,00 per cento rispetto alle aliquote stabilite dalla normativa nazionale;*
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: *incremento dello 0,00 per cento rispetto alle aliquote stabilite dalla normativa nazionale;*
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: *incremento dello 0,00 per cento rispetto alle aliquote stabilite dalla normativa nazionale;*

2) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

- 3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorreranno dal 1 gennaio 2012 e che la loro applicazione determina un gettito d'imposta stimato dal Dipartimento delle finanze - Ministero dell'economia e delle finanze, complessivamente in € 78.500 circa, come risulta dal prospetto allegato alla presente;
- 4) Di dare altresì atto che, qualora, entro il 30 settembre 2012 il Ministero dovesse rettificare le attribuzioni da Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l'anno corrente, si procederà alla modifica di quanto qui deliberato.

Successivamente, data l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to VISINI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SAIA LEANDRA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, All'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SAIA LEANDRA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì

Il Segretario comunale
Dott.ssa SAIA LEANDRA